



## PROVINCIA DI BRINDISI

### PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 26 DEL 23/03/2023

#### Ambiente ed Ecologia

**OGGETTO: Istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti da pulizia stradale e altri rifiuti non pericolosi, da realizzarsi nella zona industriale di Brindisi.**

#### IL DIRIGENTE DELL'AREA 4 - AMBIENTE E MOBILITA'

**Premesso che:**

- con note acquisite al prot. 11504 e prot. 11516 del 08/04/2022, la Società A2A Energiefuture SpA ha presentato alla provincia di Brindisi, istanza di verifica di assoggettabilità a VIA e istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti da pulizia stradale e altri rifiuti non pericolosi, da realizzarsi nella zona industriale di Brindisi;
- al fine di valutare la procedibilità dell'istanza, con nota prot. 0014240 del 05/05/2022 è stato chiesto:
  - alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MiTE di esprimersi in merito alla necessità di una eventuale modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale della Centrale Termoelettrica rilasciata al medesimo Gestore, che già ricomprende le aree interessate dal progetto in questione;
  - alla sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia di esprimersi in merito alla competenza sul procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, alla luce di quanto previsto all'art. 13 della L.R. 24/2012 e s.m.i., trattandosi di impianto finalizzato alla gestione di rifiuti provenienti da attività di servizi pubblici e anche in relazione a quanto previsto dal vigente Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani;precisando altresì che in assenza di riscontro entro trenta giorni si sarebbe proseguito con l'avvio del procedimento ritenendo non ostativo quanto chiesto al MiTE e alla Regione;
- la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MiTE ha reso il proprio parere in merito alla procedibilità dell'istanza, con nota prot. 64395 del 23.05.2022 registrata al protocollo dell'ente n. 16326 del 24.05.2022, precisando che: *"Attualmente l'area dell'intervento in oggetto è parte integrante dell'installazione autorizzata ad AIA statale. Pertanto, una volta che saranno concluse le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA ed il gestore avrà acquisito per il nuovo impianto di trattamento le autorizzazioni necessarie, compresa l'Autorizzazione Unica, il medesimo dovrà provvedere, prima della messa in esercizio del nuovo impianto,*

*all'aggiornamento dell'oggetto dell'AIA statale nonché della disciplina degli scarichi previo inoltramento della richiesta di modifica autorizzativa";*

- con nota prot. 23031 del 18/07/2022, la Provincia di Brindisi ha comunicato l'avvio del procedimento, chiedendo al Comune di Brindisi di dare avviso pubblico dell'avvenuto deposito dell'istanza mediante affissione all'albo pretorio per trenta giorni, ai sensi dell'art. 16 comma 3 della L.R.11/01 e s.m.i. e assegnando 30 giorni agli Enti per esprimersi sugli aspetti di rispettiva competenza;
- con la stessa nota prot. n. 23031/2022, la Provincia di Brindisi ha precisato che *"i termini del procedimento di Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., per la realizzazione e l'esercizio del medesimo impianto restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii."*;
- il Comune di Brindisi, con propria nota N.0096718/2022 del 12/09/2022, acquisita al prot. 28448 del 13/09/2022, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio dal 26 luglio al 25 agosto 2022, per trenta giorni consecutivi, dell'avviso di deposito dell'istanza;
- il DAP Brindisi di ARPA Puglia, con nota prot. 73004 del 25/10/2022, acquisita al prot. 33757 del 25/10/2022, ha evidenziato la necessità di acquisire numerosi chiarimenti e integrazioni al fine di esprimere il proprio parere di competenza;
- con nota prot. 34219 del 28/10/2022 è stata trasmessa al proponente la richiesta di chiarimenti di ARPA Puglia, assegnando 30 giorni per trasmettere le integrazioni;
- con nota prot. 227993-25/11/2022, acquisita al prot. 37644 del 28/11/2022, la Società ha trasmesso il proprio riscontro e pertanto con nota prot. 39296 del 09/12/2022 l'ufficio procedente ha chiesto ad ARPA Puglia di esprimere il proprio parere conclusivo entro 20 giorni;
- con nota prot. 8669-32-07/02/2023, acquisita al prot. 4418 del 07/02/2023, il DAP Brindisi di ARPA Puglia ha reso le proprie osservazioni *"alla valutazione dell'A.C. ai fini della predisposizione del parere di competenza"*.

**Preso atto che**, dalla documentazione complessivamente presentata dal proponente relativamente all'intervento da realizzare, si evincono gli elementi essenziali riportati di seguito:

- il progetto riguarda l'installazione all'interno della centrale termoelettrica Brindisi Nord, di proprietà della A2A Energiefuture S.p.A., in un'area che il Gestore dichiara essere attualmente *"occupata da un piazzale pavimentato adibito a depositi temporanei di materiali vari e area di cantiere provvisorio"*, di un impianto di trattamento, di potenzialità massima **30.000 t/anno**, corrispondenti in base alla produttività media oraria e al funzionamento medio giornaliero a **110 ton/giorno**, per il recupero delle frazioni inorganiche da rifiuti non pericolosi mediante una linea di lavaggio con tecnologia soil-washing (**operazioni R5, R12 e R13**);
- i rifiuti trattati saranno costituiti da rifiuti provenienti dalla pulizia stradale (codice EER 20.03.03) e dai rifiuti da pulizia delle spiagge e arenili (EER 20.03.99) in via prioritaria, e potenzialmente anche dalle matrici sabbiose provenienti dalla manutenzione e pulizia delle caditoie e della rete fognaria urbana (codice EER 20.03.06), e dai rifiuti da dissabbiamento dei depuratori (EER 19.08.02);
- l'attività di trattamento consisterà nel sottoporre i rifiuti in ingresso a un processo di lavaggio appositamente studiato e brevettato al fine di rimuovere i contaminanti dalle frazioni inorganiche contenute nei rifiuti e rendere questi materiali idonei ad essere utilizzati con la denominazione di sabbia (0,063 - 2 mm), ghiaio (2 - 8 mm) e ghiaietto (8 - 20 mm), principalmente nel settore delle costruzioni e dell'edilizia ai sensi del Reg. UE 305/2011, nel rispetto della normativa ambientale vigente, in particolare del D.M. 186/06 e ss.mm.ii e delle norme tecniche armonizzate applicabili;
- le sezioni principali di cui si comporrà l'impianto sono quelle di stoccaggio, separazione e vagliatura, lavaggio, separazione e classificazione granulometrica, trattamento acque di lavaggio e disidratazione fanghi;
- in uscita dal processo di trattamento si otterranno i seguenti rifiuti e materiali:
  - metalli ferrosi (codice EER 191202) destinati al recupero in impianti metallurgici, nel rispetto delle caratteristiche previste dal par. 3.1.2 "Caratteristiche del rifiuto" dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998, così come da modifiche di cui al D.M. 5 aprile 2006 n. 186, oppure in impianti autorizzati con procedura ordinaria;

- rifiuti misti, sovrappeso primario (codice EER 191212): da inviare ad impianti autorizzati al recupero o allo smaltimento quali termoutilizzatori o discariche;
  - rifiuti organici lavati (foglie, aghi di pino, legno e altro materiale di natura lignocellulosica quale ad esempio i residui di posidonia derivanti dal lavaggio dei rifiuti spiaggiati) - (codice EER 191212): da inviare prioritariamente a recupero presso impianti di compostaggio, in alternativa a recupero energetico presso termoutilizzatori oppure in discarica autorizzata a smaltimento o riutilizzo come materiale da ricopertura;
  - fanghi disidratati (codice EER 190814 altri rifiuti - fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelle di cui alla voce 190813) destinati allo smaltimento/recupero in impianti autorizzati;
  - inorganico grossolano (codice EER 191209 minerali ad es. sabbia, rocce) destinati allo smaltimento/recupero in impianti autorizzati;
  - sabbia, ghiaio e ghiaietto, 63,01 %: prodotti conformi al test di cessione (allegato 3 al DM 186/06 e smi) e alle norme tecniche armonizzate di settore per il relativo utilizzo nel settore dell'edilizia e commercializzazione in conformità al regolamento UE n. 305/2011;
- l'area scelta per l'installazione dell'impianto, attualmente inutilizzata e libera, coincide con quella che A2A Energiefuture aveva precedentemente destinato al progetto di installazione di un sistema di accumulo di energia elettrica, sottoposto a Valutazione Preliminare di impatto ambientale con esito positivo del giugno 2020 ed infine autorizzato dal MiTE con decreto di Autorizzazione Unica n. 55/14/2021 in data 13 settembre 2021. A tal proposito la società ha dichiarato che, ritenendo prioritaria la destinazione dell'area in questione al progetto di impianto di recupero delle terre di spazzamento oggetto del presente procedimento, in data 31 marzo 2022 con nota prot. PG-A2A-AEF-0061908-31/03/2022-U, ha presentato al MiTE istanza di sospensione e/o proroga del termine di avvio dei lavori assentiti con l'Autorizzazione Unica predetta, riservandosi di rinunciare al titolo e di proporre un nuovo progetto di accumulo elettro-chimico con diversa ubicazione qualora il presente procedimento si concludesse positivamente;
- l'impianto sarà fisicamente separato dalla Centrale Termoelettrica, in quanto sarà realizzato un ingresso dedicato e l'area di pertinenza sarà delimitata con apposita recinzione; inoltre il proponente dichiara, con riferimento al punto 2 delle linee di indirizzo del MATTM prot. 0022295 GAB del 27/10/2014, che:
- le infrastrutture tecnologiche dell'esistente attività IPPC (Centrale Termoelettrica) non sono tecnicamente connesse con le infrastrutture a servizio del nuovo impianto in quanto dispone di collegamenti separati alle necessarie reti tecnologiche (acqua, energia elettrica, ecc.), ha inoltre un ingresso e una viabilità di accesso dedicata;
  - di conseguenza il fuori servizio del nuovo impianto non determina problematiche all'attività IPPC esistente, né viceversa, in quanto le modalità di svolgimento della nuova attività non ha alcuna implicazione con l'attività esistente;
- e pertanto il nuovo impianto non è tecnicamente connesso alla Centrale Termoelettrica di Brindisi Nord.

**Inquadramento territoriale e urbanistico:**

- il lotto interessato dalle opere è individuato catastalmente al foglio 58, particella 832 del comune di Brindisi ed è classificato come Zona D3 - Produttiva A.S.I. ai sensi del vigente PRG del Comune di Brindisi;
- inoltre, tutto il sito della Centrale Termoelettrica, e dunque anche l'area di progetto, interessano la zona A1 del Piano Regolatore S.I.S.R.I. (ASI) di Brindisi, regolamentata all'art.16 delle NTA del Piano, che, per esse, prevede *“l'insediamento di attività produttive e di servizio alle imprese produttive”*;
- l'area individuata per la realizzazione del nuovo impianto è totalmente esterna al Sistema delle Tutele del PPTR vigente della Regione Puglia, che comprende sia i beni paesaggistici, individuati ai sensi

dell'art.134 comma 1 lettera a) e b) che gli ulteriori contesti, individuati ai sensi dell'art.134 comma 1 lettera c);

- l'area appartenente alla Rete Natura 2000 più prossima è il SIC-ZSC/ZPS IT9140003 "*Stagni e Saline di Punta della Contessa*" ubicato a circa 3,4 km in direzione sud est rispetto al progetto, mentre il "*Parco naturale regionale Salina di Punta della Contessa*" inserito nell'Elenco Ufficiale Aree Protette con il codice UAP0580, ubicato a circa 470 m in direzione sud est rispetto alle aree di progetto;
- ai sensi del Piano regionale per la qualità dell'aria, l'area è inclusa nella zona IT1613: *zona industriale*, costituita da Brindisi, Taranto e dai comuni che risentono maggiormente delle emissioni industriali dei due poli produttivi;
- l'area oggetto di intervento non ricade in area a pericolosità idraulica, geomorfologica o rischio idrogeologico ai sensi del PAI redatto dall'ex Autorità di Bacino della Puglia, né in aree perimetrate a rischio idraulico e di alluvione ai sensi del Piano Gestione Rischio Alluvione del Distretto dell'Appennino Meridionale;
- ai sensi del Piano di Tutela delle Acque, tutte le opere in progetto ricadono in *Area vulnerabile da contaminazione salina*;
- la Centrale, anche all'esito del contenzioso promosso dalla ditta innanzi al TAR Puglia, è soggetta ai limiti acustici della classe VI attribuiti dalla zonizzazione acustica comunale approvata in variante dalla Giunta Provinciale di Brindisi con deliberazione n. 56 del 12 aprile 2012;
- l'area occupata dalla Centrale di Brindisi Nord, e dunque anche l'area di intervento, ricade all'interno del Sito Inquinato di Interesse Nazionale di Brindisi; è già stata sottoposta a bonifica ambientale per il comparto suolo (con provvedimento n. 19 del 05/03/2019 la Provincia di Brindisi ha certificato ai sensi dell'art. 242, comma 13 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'avvenuta bonifica dei suoli dagli Hot Spot di Arsenico e Vanadio individuati in sede di caratterizzazione); quanto alla matrice acque sotterranee, con il Decreto n. 460/STA del 25/10/2018, il MiTE ha disposto lo stralcio dal Progetto Unitario di Bonifica approvato con Decreto n. STA/123 del 2015 delle opere di messa in sicurezza della falda previste dall'Accordo di programma del 2007 a carico della Società, a fronte del pagamento da parte della Società medesima delle somme previste in compensazione da Atto transattivo del 2010;
- l'area interessata dal progetto in esame si colloca esternamente alle zone di tutela (zone A-B-C-D) del Piano del Rischio dell'Aeroporto del Salento; secondo la Mappa dei Vincoli e Limitazioni Ostacoli dell'Aeroporto di Brindisi, recepita anche nella variante al P.R.G di cui alla Deliberazione C.C. n.56 del 03/12/12, l'area di Centrale, all'interno della quale si collocano tutti gli interventi in progetto, ricade nell'impronta al suolo della Superficie Orizzontale Interna (*Inner Horizontal Surface*) che, per l'Aeroporto di Brindisi, presenta una quota di 48,9 m s.l.m.. Considerando che l'altezza massima del capannone è pari a 11 m dal suolo e che la quota del piano campagna è 4 m s.l.m., il limite di 48,9 m s.l.m. (per non "forare" la IHS) risulta ampiamente rispettato ( $11\text{ m} + 4\text{ m} = 15\text{ m s.l.m.} < 48,9\text{ m s.l.m.}$ ). In merito alla fase di realizzazione per l'installazione temporanea della GRU edile si renderà invece necessario seguire l'apposito iter autorizzativo;

#### **Coerenza con la pianificazione in materia di rifiuti:**

- i rifiuti trattati nell'impianto in esame afferiscono sia ai rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter) punto 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), sia ai rifiuti speciali (ai sensi dell'art. 184, comma 3, lettera g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
- il Gestore dichiara che la proposta progettuale è conforme sia al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 204 dell'8 ottobre 2013 che al Piano di Gestione dei Rifiuti speciali, aggiornato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1023 del 19 maggio 2015;
- inoltre, relativamente alla verifica di coerenza con "*l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 197 c.1 lett. d) del D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto del Piano Regionale dei Rifiuti Speciali e dei criteri per la localizzazione degli impianti relativi alla gestione dei rifiuti*" di cui alla Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13

- del 07.05.2021 e successiva modifica n. 24 del 28.10.2021 dichiara che l'area prescelta non presenta fattori vincolanti né escludenti, non presenta fattori penalizzanti e presenta fattori preferenziali legati al fatto che l'area è interna ad un sito industriale esistente (la Centrale Brindisi Nord) in parte dismesso, dispone di tutte le infrastrutture necessarie e della viabilità di collegamento e si pone in posizione baricentrica rispetto alle province di Lecce, Taranto e Bari ed è già stata sottoposta a bonifica ambientale per il comparto suolo e per la messa in sicurezza della falda;
- in realtà l'area, ai sensi della Deliberazione di Consiglio provinciale n. 13 del 07.05.2021 e successiva modifica n. 24 del 28.10.2021 presenta i seguenti fattori penalizzanti:
    - area di rispetto *“compresa tra una distanza di 100 m e 2000 m dal perimetro esterno”* delle Aree naturali protette e Parchi (essendo ubicata a circa 470 m dal perimetro del Parco naturale regionale Salina di Punta della Contessa);
    - Aree dichiarate *“a elevato rischio di crisi ambientale”*;
  - con Deliberazione del Consiglio Regionale 14 dicembre 2021, n. 68 pubblicata sul BURP n. 162 del 28-12-2021 è stato approvato il nuovo Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani, comprensivo della sezione gestione fanghi di depurazione del servizio idrico integrato e del Piano bonifiche aree inquinate;
  - in data successiva alla presentazione dell'istanza, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 673 del 11/05/2022, è stato approvato il nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali e, con successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 1165 del 09/08/2022, è stato aggiornato il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani con riferimento ai criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti, al fine di *“garantire la piena uniformità applicativa dei criteri localizzativi per l'insediamento degli impianti di gestione dei rifiuti nell'ambito di tutti i procedimenti amministrativi sia di competenza regionale che provinciale, senza alcuna distinzione tra rifiuti urbani e speciali”*;
  - pertanto, all'impianto in esame, troverebbe applicazione il nuovo Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani (approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 14 dicembre 2021, n. 68), che prevede espressamente che *“I procedimenti autorizzativi, inclusi quelli di cui alla Parte II e della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, la cui istanza risulta inoltrata all'Autorità competente in data successiva all'approvazione del Piano da parte del Consiglio regionale ex l.r. 24/2012 e smi, sono conclusi secondo le disposizioni della presente programmazione”*. Tale piano prevede al 2025 un fabbisogno complessivo di circa 60.000 tonnellate annue, per una produzione procapite di circa 15 kg/ab anno di CER 200303 *“Residui della pulizia stradale”*. Evidenzia altresì che *“attualmente la copertura impiantistica a livello regionale risulta carente e pertanto la Regione Puglia ha avviato procedure di finanziamento per la realizzazione di n. 2 impianti pubblici a copertura dell'area nord, ubicato in agro di Molfetta (BA), e dell'area sud, ubicato in agro di Statte (TA) a copertura del fabbisogno regionale”*.
  - Inoltre, precisa che *“Entro e non oltre 180 giorni dalla data di approvazione del PRGRU le Province/Città Metropolitana di Bari provvedono all'adeguamento dei propri strumenti di pianificazione e di programmazione, al fine di conformarli alle disposizioni del PRGRU, in ispecie con riferimento alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché di quelle non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti. Nelle more dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione e di programmazione da parte delle Province/Città Metropolitana di Bari si applicano i criteri localizzativi previsti dal presente documento programmatico”* e che *“nelle more della conclusione dell'iter di aggiornamento del vigente Piano di gestione dei rifiuti speciali approvato con DGR n. 1023 del 19.05.2015, per le diverse tipologie di impianti rientranti nel campo di applicazione dei presenti criteri localizzativi e che trattano anche rifiuti speciali, si applicano i criteri localizzativi più restrittivi di cui al presente strumento di pianificazione ed al citato Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali del 2015”*.

**Descrizione delle opere:**

- il progetto prevede la realizzazione di un capannone prefabbricato, dedicato agli stoccaggi e alla linea di *soil washing* all'interno del quale saranno altresì ricavati due locali da adibire a uffici, servizi igienici e spogliatoi; l'area dell'intervento è di ca. 5.800 m<sup>2</sup>, di cui ca. 1.900 m<sup>2</sup> saranno occupati dal capannone che ospiterà l'impianto e l'accesso avverrà tramite il varco esistente da Via Albert Einsten;
- per la costruzione del capannone è prevista la demolizione della pavimentazione esistente e la realizzazione di una nuova platea con relative fondazioni per le colonne e i sottoservizi: la pavimentazione industriale del capannone sarà realizzata con una piastra in calcestruzzo doppiamente armata in modo da garantire il sostegno dei macchinari interni all'edificio, con finitura a spolvero al quarzo e dotata di idonee pendenze così da garantire la raccolta di tutte le acque di drenaggio e di lavaggio;
- all'interno del capannone saranno realizzati:
  - basamenti in c.a. a filo pavimentazione per l'ancoraggio dei macchinari;
  - box di stoccaggio con pareti in elevazione per i rifiuti in ingresso, per i rifiuti decadenti e per i materiali recuperati;
  - vasche fuori terra per accumulo acque depurate e per trattamento biologico a fanghi attivi;
  - vasche interrato per la raccolta e il recupero delle acque di drenaggio e di fognatura interna e per la raccolta e il recupero delle acque di prima pioggia dei piazzali;
  - rete di fognatura interna per la raccolta dei drenaggi, colaticci, troppo pieno, etc., comprese caditoie, griglie, pozzetti di ispezione, etc.;
  - rete di tubazioni per la distribuzione dei sottoservizi (acqua di pozzo, cavidotti elettrici, etc.);
  - locale quadri elettrici;
  - bacini di sicurezza per i serbatoi di stoccaggio dei reagenti chimici;
- tutti gli stoccaggi (dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti in uscita e dei materiali recuperati) avverranno nel capannone e saranno realizzati su pavimento impermeabile in c.a. ad elevato spessore; sul lato libero di ciascun box saranno previste caditoie/canalette di raccolta dei drenaggi e di eventuali colaticci, che verranno convogliati nel pozzetto di raccolta interno;
- i bacini di contenimento dei serbatoi di stoccaggio dei reagenti saranno realizzati in c.a. Le superfici interne dei bacini verranno trattate per formare uno strato protettivo ed impermeabilizzante, mediante applicazione di resine e vernici idonee, con garanzia di compatibilità in relazione ai reagenti utilizzati;
- saranno realizzati anche i seguenti interventi:
  - generale sistemazione della pavimentazione di ingresso e strada di accesso all'impianto, con revisione delle infrastrutture esistenti funzionali alla sua corretta operazione (cancello di accesso, barriere automatiche, portineria);
  - realizzazione di piazzali pavimentati di pertinenza del nuovo capannone (per ca. 3.700 m<sup>2</sup>), con relativa segnaletica, così da garantire la viabilità dei mezzi per il conferimento dei rifiuti, dei mezzi per il prelievo dei prodotti recuperati e dei rifiuti decadenti, dei mezzi di servizio e delle autovetture del personale;
  - realizzazione di rete di raccolta delle acque piovane dei piazzali e delle coperture con accumulo in vasca di prima pioggia per riutilizzo come acqua processo;
  - realizzazione delle tubazioni, provviste di pozzetti di campionamento, per lo scarico delle acque reflue di processo depurate e delle acque meteoriche di seconda pioggia in eccesso, con collegamento alla tubazione di scarico delle acque di raffreddamento del Gruppo 4 e recapito a mare tramite lo scarico D della Centrale;
  - realizzazione di recinzione dell'area di impianto, in continuità architettonica con l'esistente;
  - realizzazione di una pesa a ponte per gli automezzi in ingresso e in uscita presso il varco di accesso esistente su viale Einstein;
  - realizzazione di una vasca in c.a. fuori terra per il biofiltro, con una superficie lorda di ca. 220 m<sup>2</sup> e sezione utile di ca. 160 m<sup>2</sup>;

- cabina di allacciamento alla rete Enel di media tensione per l'alimentazione elettrica dell'impianto;
  - realizzazione di tubazione idrica per allacciamento alla rete dell'acquedotto ASI e fornitura di acqua industriale di processo per l'impianto.
- L'impianto si comporrà di tre sezioni principali:
- sezione di conferimento rifiuti, costituita da due box di stoccaggio (ST101, di circa 400 m<sup>3</sup> per una capacità indicativa di 530 ton, e ST102, di circa 150 m<sup>3</sup> per una capacità indicativa di 200 ton), dai quali i rifiuti saranno movimentati mediante pale gommate per caricare la tramoggia di alimentazione dell'impianto di soil-washing.;
  - sezione di lavaggio e selezione granulometrica (impianto di valorizzazione), costituita essenzialmente da tramoggia di carico con nastro estrattore, pre-vagliatura e separazione del sovrillo; separatore magnetico e sistema di pesatura, unità di lavaggio brevettata in controcorrente che separa alcune frazioni di materiale inerte, vibroasciugatori e compattatori, colonna di raffinazione sabbie, vibroasciugatori (sabbia e frazione organica < 2 mm), sgrigliatura fine a tamburo rotante;
  - sezione di trattamento chimico-fisico e biologico delle acque di processo, che ha lo scopo di rimuovere gli inquinanti ed il limo dalle acque di processo; consentire il riutilizzo nel ciclo di lavaggio delle acque depurate; depurare anche le acque raccolte dal pavimento quali colaticci, acque di lavaggio della pavimentazione, scarichi da troppo-pieni, etc., raccolte da una apposita rete di drenaggio ed immerse nel ciclo di lavaggio; disidratare i fanghi prima dell'invio al recupero e/o smaltimento finale.

L'impianto di trattamento chimico-fisico-biologico sarà composto dalle seguenti unità impiantistiche:

- sezione di trattamento chimico-fisico delle acque, dimensionato per una portata di circa 70 m<sup>3</sup>/h (pari ad un rapporto medio torbida/rifiuto di circa 7:1); la torbida, dopo l'aggiunta dei reagenti, viene pompata ad un flocculatore e da qui a gravità confluisce in un sedimentatore in grado di estrarre il fango che si viene progressivamente a depositare che, successivamente condizionato con calce, viene avviato all'ispessitore e infine alla filtropressa); l'acqua chiarificata nel sedimentatore chimico-fisico confluirà a gravità nella vasca di accumulo e omogeneizzazione acque, avente un volume utile di ca. 250 m<sup>3</sup>. La vasca di accumulo e omogeneizzazione acque consentirà l'accumulo delle acque trattate nell'impianto chimico-fisico per il ricircolo all'impianto di lavaggio; ovvero l'accumulo e l'omogeneizzazione delle acque trattate nell'impianto chimico-fisico per consentire l'alimentazione dell'impianto biologico, con una portata distribuita nell'arco delle 24 ore che sarà mediamente di circa 200 m<sup>3</sup>/d);
- trattamento biologico, costituito da vasca di ossidazione-nitrificazione-denitrificazione; stazione di insufflazione dell'aria (fornita con un soffiatore rotativo completo di box insonorizzato); sedimentatore a pacchi lamellari costituito da condotti tubolari autoportanti in polistirene rigido atossico, che consente di separare i fanghi dall'acqua destinata al successivo riutilizzo o destinata allo scarico in pubblica fognatura. I fanghi saranno estratti dal fondo del sedimentatore con una pompa monovite e riciccolati alla vasca di trattamento biologico; quando necessario, i fanghi di supero verranno pompati in linea sulla mandata della pompa di estrazione dei fanghi dal sedimentatore dell'impianto chimico-fisico e avviati all'ispessitore fanghi;
- filtrazione a sabbia e adsorbimento a carboni attivi, aventi la funzione di affinamento delle caratteristiche qualitative delle acque trattate, prima del loro scarico. Prima della colonna filtrante a sabbia, le acque chiarificate in uscita dal sedimentatore lamellare a valle dell'impianto biologico saranno raccolte in un serbatoio di accumulo del volume complessivo di c.a 16 m<sup>3</sup>, realizzato a cielo aperto e dotato di tutti gli accessori (indicatori

di livello, bocchelli flangiati per il carico/scarico, ecc.), quindi prelevate da una pompa centrifuga per alimentare la successiva sezione di filtrazione.

- le acque depurate saranno accumulate in un serbatoio di stoccaggio appositamente realizzato e dal quale potranno essere riutilizzate per effettuare i controlavaggi dei filtri mentre l'eccedenza verrà convogliata mediante tubazione allo scarico recapitante in mare denominato "D" della CTE, nel rispetto dei limiti previsti dalla tabella 3 (acque superficiali con scarico in mare), dell'allegato 5 alla parte terza, D.lgs 152/06. Il punto di allaccio e recapito con la tubazione che conduce allo scarico D sarà provvisto di pozzetto fiscale per lo svolgimento dei campionamenti periodici e dei controlli da parte degli Enti preposti;
- le soluzioni dei reagenti chimici utilizzati nel processo di lavaggio (cloruro ferrico, policloruro di alluminio, coagulante organico, acido solforico, acido fosforico, polielettrolita, antischiuma, idrossido di sodio, ipoclorito di sodio) saranno stoccate in serbatoi - di volume medio pari a 2,5 m<sup>3</sup> - installati ciascuno all'interno di apposito bacino di contenimento impermeabilizzato, ricoperto da vernici anti-acido, idoneo al contenimento dei reagenti stessi e dimensionato per un volume di almeno il 110% del volume del serbatoio. Ciascun serbatoio sarà dotato di regolatore di minimo livello, passo d'uomo, indicatore di livello, bocchello di aspirazione, gruppo di riempimento, scarico di fondo, nonché di pompa dosatrice del tipo a membrana idraulica, dotata di valvola di sicurezza con possibilità di regolazione manuale della portata e realizzata in materiali idonei al contatto con i reagenti chimici impiegati.
- è inoltre prevista l'installazione, all'interno del capannone, di un silo per lo stoccaggio della calce idrata del volume utile di circa 20 m<sup>3</sup>; alla sommità del silo sarà installato un filtro statico a cartucce per trattenere eventuali emissioni polverose durante le fasi di caricamento, con elevata superficie filtrante e provvisto di sistema automatico di controlavaggio ad aria compressa;
- l'impianto sarà dotato di una rete di fognatura interna per la raccolta di colaticci, acque di drenaggio, acque di lavaggio pavimentazioni, etc. con pozzetto di raccolta e ricircolo in testa all'impianto stesso; a tale pozzetto confluirà anche l'acqua dello scarico di fondo della vasca di accumulo e omogeneizzazione acque, l'acqua chiarificata in uscita dalla filtropressa e la frazione liquida dei rifiuti conferiti; nel pozzetto sarà installata una pompa sommersa adatta per il pompaggio di acque con elevato contenuto di particelle solide e abrasive, che ricircolerà la torbida in testa all'unità di lavaggio.

#### **Gestione delle acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento**

- durante la realizzazione del capannone e delle relative opere civili connesse (piazzali e sottoservizi) si prevede una regimentazione provvisoria delle acque meteoriche afferenti alle aree in scavo, evitando ristagni o accumuli non impermeabilizzati onde evitare la percolazione nel suolo di acque potenzialmente inquinate;
- il Gestore dichiara che il sistema di gestione delle acque meteoriche è progettato per separare le acque di prima pioggia da quelle eccedenti, trattare adeguatamente le acque di prima pioggia con adeguato sistema depurativo e recuperare le acque delle coperture;
- le acque delle coperture verranno convogliate in apposita vasca interrata da circa 100 mc e riutilizzate direttamente nel processo di lavaggio; la vasca disporrà di un by-pass per lo scarico dei volumi eccedenti;
- durante le precipitazioni piovose, l'acqua meteorica dei piazzali sarà raccolta nella rete di caditoie e convogliata ad una vasca di accumulo interna al capannone (vasca di prima pioggia); in corrispondenza della vasca di prima pioggia sarà realizzato un pozzetto scolmatore che, una volta raggiunto il massimo livello di accumulo della vasca di prima pioggia, devierà le acque di dilavamento successive all'impianto di trattamento delle acque di seconda pioggia in continuo (disoleazione e defangazione) posizionato sul piazzale esterno nei pressi della vasca di accumulo delle acque non contaminate provenienti dalle coperture; l'impianto è stato dimensionato per una portata di 60 l/s;
- sulla tubazione in ingresso alla vasca di prima pioggia sarà installata una valvola di non ritorno così da evitare commistione tra le acque di prima pioggia e le acque eccedenti; al riempimento della vasca di

prima pioggia, dimensionata per contenere i primi 5 mm di precipitazione ricadenti sulla superficie pavimentata esterna (3.700 m<sup>2</sup>) il galleggiante di massimo livello azionerà lo svuotamento della vasca mediante una elettropompa sommersa, che trasferirà l'acqua di prima pioggia accumulata all'impianto di depurazione a servizio dell'impianto di trattamento, con portata regolata in modo da garantire lo svuotamento nel tempo prestabilito di ca. 24 ore;

- le acque di seconda pioggia trattate in continuo e le acque delle coperture eccedenti verranno recapitate mediante tubazione allo scarico recapitante in mare denominato "D" della CTE, nel rispetto dei limiti previsti dalla tabella 3 (acque superficiali con scarico in mare), dell'allegato 5 alla parte terza, D.lgs 152/06. Il punto di allaccio e recapito con la tubazione che conduce allo scarico D sarà provvisto di pozzetto fiscale per lo svolgimento dei campionamenti periodici e dei controlli da parte degli Enti preposti;
- a fronte di un quantitativo medio di acque di reintegro pari a ca. 60.000 m<sup>3</sup> annui, è previsto di scaricare mediamente all'incirca il medesimo quantitativo di ca. 60.000 m<sup>3</sup> annui;
- l'approvvigionamento di acqua ad uso industriale sarà soddisfatto dall'acquedotto industriale dell'ASI;
- l'approvvigionamento di acqua potabile per uffici e spogliatoi sarà soddisfatto ricavando una derivazione dalla linea acque potabile già presente in prossimità dell'area oggetto dell'intervento e attribuendo i consumi all'impianto in oggetto;
- gli scarichi domestici risultanti dagli uffici e dal locale spogliatoio, considerato il modesto volume complessivo stimato in circa 100 mc/anno, verranno gestiti mediante una vasca imhoff opportunamente dimensionata, collocata all'interno dell'area di impianto. La frazione liquida surnatante verrà avviata all'impianto biologico interno al nuovo impianto per il suo trattamento. La vasca imhoff verrà invece periodicamente vuotata da ditta terza autorizzata;
- è stato realizzato un sondaggio a carotaggio continuo che ha permesso di rilevare nell'area oggetto di studio una falda freatica denominata profonda ed una falda superficiale, posta a quota pari a -6,77 m circa dal piano campagna, soggetta ad escursioni stagionale, quindi a risalite nei periodi a carattere più piovoso.

#### **Emissioni in atmosfera**

- Il progetto prevede che:
  - tutte le operazioni di trattamento e di stoccaggio si svolgeranno al chiuso e al coperto con portoni ad impacchettamento rapido;
  - i rifiuti conferiti all'impianto saranno di norma umidi e non daranno origine ad emissioni polverose diffuse in fase di scarico e movimentazione;
  - il trattamento dei rifiuti non darà origine ad emissioni polverose diffuse in quanto si tratta di un processo ad umido (soil-washing);
  - i materiali recuperati saranno materiali umidi lavati e pertanto non costituiranno fonte di emissioni polverose e odori diffusi;
  - sull'acqua di ricircolo utilizzata per il lavaggio dei materiali contaminati è previsto il dosaggio di una soluzione di ipoclorito di sodio, così da rimuovere eventuali emissioni diffuse di COV e odori sul nascere;
  - l'intero capannone sarà sotto aspirazione, con trattamento dell'aria in un biofiltro realizzato in prossimità del capannone stesso: la portata di progetto è pari a 31.200 Nm<sup>3</sup> /h.
- l'impianto determinerà pertanto, nella fase di esercizio, alcune emissioni in atmosfera, prevalentemente di natura odorigena e derivanti dal conferimento e dallo stoccaggio di rifiuti di origine organica (foglie, erba, ecc.): l'unica sorgente emissiva ascrivibile al nuovo impianto di soil washing è costituita dal biofiltro a servizio del capannone;
- dallo studio previsionale di impatto olfattivo emerge che non si assiste al superamento del valore di concentrazione oraria di picco di odore al 98° percentile su base annuale di 3 OUE/m<sup>3</sup> in corrispondenza di nessun ricettore;

## **Rumore**

- in fase di cantiere, le sorgenti principali di rumore risultano essere quelle derivanti dai macchinari utilizzati nelle lavorazioni (elettromeccaniche) e dal traffico dei mezzi pesanti. In questa fase sarà necessario richiedere una deroga ai limiti diurni.

**Rilevato**, inoltre, che:

- secondo quanto dichiarato dal Proponente, l'attività di trattamento dell'impianto non rientra nelle categorie soggette a controllo di prevenzione incendi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 1° agosto 2011 e ss.mm.ii.;
- il Proponente ha illustrato sommariamente il piano di ripristino ambientale alla dismissione dell'impianto, prevedendo:
  - la cessazione dell'attività di ricezione e trattamento rifiuti;
  - l'avvio a recupero o lo smaltimento degli eventuali rifiuti stoccati (rifiuti in ingresso o decadenti dal processo);
  - la bonifica di impianti, vasche ed attrezzature;
  - la rimozione e l'eventuale smaltimento delle macchine;
  - il ripristino ambientale dell'area interessata;

**Preso atto** del parere espresso da ARPA Puglia - DAP Brindisi che:

- con nota prot. 73004 del 25/10/2022 - acquisita al prot. 33757 del 25/10/2022 - ha chiesto di *inserire le seguenti ulteriori prescrizioni*:
  - *il materiale biofiltrante dovrà essere sostituito almeno ogni 36 mesi, salvo preventiva comunicazione da parte del Gestore di proroga motivata sulla base dei parametri tecnici di efficienza (deltaP, distribuzione delle velocità e variazione in altezza);*
  - *la sostituzione dei letti biofiltranti dovrà essere eseguita preferibilmente in periodi in cui sia meteorologicamente limitata la diffusione di odori (stagione invernale);*
  - *nel caso in cui dagli autocontrolli sull'efficienza dovessero risultare valori di emissione anomali, la sostituzione del supporto biofiltrante dovrà essere anticipata rispetto alla normale scadenza;*
  - *la data, la durata e la tipologia delle operazioni di manutenzione dei biofiltri dovranno essere comunicati con almeno 15 giorni di anticipo all'A.C. e ad ARPA Puglia; anche il termine dei lavori di manutenzione ai biofiltri (registrazione di avvenuta manutenzione) dovrà essere comunicato agli Enti sopra indicati;*
  - *la sostituzione dei letti biofiltranti deve essere condotta in modo da determinare la fermata (per il minor tempo possibile) di 1 modulo di biofiltro per volta; l'esercizio a regime ridotto è da considerarsi una condizione temporanea e limitata nel tempo;*
  - *per un miglior controllo gestionale dei parametri di funzionalità del biofiltro, dovranno essere utilizzati i seguenti sistemi di controllo per ogni biofiltro:*
    - *registrazione almeno settimanale del  $\Delta P$  del letto filtrante;*
    - *registrazione almeno settimanale dell'umidità dell'aria in ingresso al biofiltro;*
    - *registrazione in continuo del funzionamento (on-off) del sistema di umidificazione superficiale del biofiltro.*
  - *in attuazione alle prescrizioni della L.R. 32/2018, si chiede che, a seguito della messa in esercizio dell'impianto, il Gestore effettui uno screening iniziale delle specie chimiche da monitorare al fine di valutare se le specie prese in considerazione siano rappresentative della situazione emissiva dell'impianto.*
- con nota prot. 8669-32-07/02/2023, acquisita al prot. 4418 del 07/02/2023, tra l'altro, ha osservato che *"...non essendo completate le attività di bonifica delle acque delle falde sottostanti il sito, si ritiene opportuno avviare un'interlocuzione con il MASE sulla eventuale valutazione delle possibili*

*interferenze dell'opera con l'esecuzione e il completamento della bonifica ai sensi dell'art. 242-ter del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.”;*

**Considerato che**, con nota prot. 6611-32-31/01/2023 – CRA/DS, allegata alla nota prot. 8669-32-07/02/2023 acquisita al prot. 4418 del 07/02/2023 e trasmessa da ARPA Puglia - DAP Brindisi, la Direzione Scientifica del Centro Regionale Aria ha fatto presente che *“resta in attesa tuttavia di visionare il PMA aggiornato alle richieste dello scrivente Servizio al fine esprimere il parere di competenza”*.

**Visti:**

- la Legge n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i. recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”* e, in particolare, l'art. 107 con il quale, tra l'altro, sono state attribuite ai Dirigenti le funzioni e le responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazioni, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- la L.R. n. 11/01 *“Norme sulla valutazione di impatto ambientale”* e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. recante *“Norme in materia ambientale”*;
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”* con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. *Attuazione dell'art. 1 della legge n. 123/07, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*;
- la D.G.R. n. 2614/09, avente ad oggetto la *“Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08”*;
- il Regolamento Regionale del 9 dicembre 2013, n. 26 recante *“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.)”*;
- la Legge n. 56/2014 recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente 30 marzo 2015 (*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*);
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- lo Statuto vigente della Provincia di Brindisi;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 819 del 23/04/2015 recante *“Approvazione dell'aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia”*;
- la L.R. n. 32 del 16 luglio 2018 recante *“Disciplina in materia di emissioni odorigene”*;
- La Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 07/05/2021 recante *“Individuazione, ai sensi dell'articolo 197, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti secondo i criteri di localizzazione definiti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali”* e successiva Deliberazione n. 24 del 28/10/2021 di *Modifica della Deliberazione n. 13 del 07.05.2021”*;
- La Deliberazione del Consiglio Regionale 14 dicembre 2021, n. 68 pubblicata sul BURP n. 162 del 28-12-2021 con cui è stato approvato il nuovo Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani;

- il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 102 del 01/09/2022, con il quale sono state confermate al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell'Area 4, Settori Ecologia-Ambiente-Mobilità.

**Richiamati altresì:**

- l'art 5 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 152/2006, che definisce gli impatti ambientali come *“effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo”*;
- l'art 5 comma 1 lett. m) del D.Lgs. 152/2006, che definisce la verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto come *“la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto”*;

**Valutato che:**

- il progetto proposto è riconducibile alla tipologia di opere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale di cui al punto 7 lett. z.b) dell'allegato IV alla parte seconda del D.lgs 152/06 denominata: *“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152”*;
- tale classificazione è confermata dalla Legge Regionale n. 11/01 come modificata dalla recente L.R. n. 11 del 26 maggio 2021, secondo cui il progetto è riconducibile alla tipologia di opere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza Provinciale di cui al punto B2.bi) dell'allegato B *“impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- al progetto in questione non trova applicazione la L.R. 26/2022, ai sensi dell'art. 15 comma 1, in quanto il procedimento è stato avviato in data antecedente alla sua entrata in vigore.

**Considerato che**, dalla documentazione prodotta dal proponente, anche a seguito delle richieste di documentazione integrativa avanzata dagli Enti interessati, si desume che la realizzazione dell'intervento in questione non determina impatti ambientali negativi e significativi, che pertanto ai sensi dell'art. 19 del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i. il progetto in questione non debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

**Ritenuto**, sulla base di quanto innanzi riportato, di dover provvedere ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. n. 11/2001 e s.m.i. alla formulazione del relativo parere di compatibilità ambientale;

**Accertata** la propria competenza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia;

**Considerata** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

**DISPONE**

- 1) **di NON assoggettare a Valutazione d'Impatto Ambientale**, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il progetto relativo alla realizzazione e l'esercizio di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti da pulizia stradale e altri rifiuti non pericolosi da realizzarsi nella Zona industriale del Comune di Brindisi proposto dalla società A2A Energiefuture SpA;

- 2) **di stabilire** che, ai sensi del comma 7 dell'art. 16 della L.R. n. 11/01, la pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA ha efficacia per il periodo massimo di tre anni. Trascorso detto periodo senza che sia stato dato inizio ai lavori, le procedure di cui allo stesso articolo devono essere rinnovate;
- 3) **di prendere atto** della nota prot. 8669-32-07/02/2023, acquisita al prot. 4418 del 07/02/2023 dell'ARPA Puglia, con la quale si evidenzia l'opportunità di coinvolgere il MASE nell'ambito del successivo procedimento di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto in argomento al fine di valutare le possibili interferenze delle opere da realizzare con l'esecuzione e il completamento della bonifica ai sensi dell'art. 242-ter del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- 4) **di dare atto** che il Legale Rappresentante della Società è il Sig. Giuseppe Monteforte.
- 5) Il Proponente, entro venti giorni dalla notifica del presente provvedimento, dovrà trasmettere il PMA aggiornato secondo le indicazioni di ARPA Puglia - DAP Brindisi nonché relazione integrativa di recepimento delle condizioni e prescrizioni riportate nella nota di ARPA Puglia – D.to di Brindisi prot. 8669-32-07/02/2023, acquisita al prot. 4418 del 07/02/2023. All'esito di tale integrazione documentale sarà avviato il procedimento di autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06. Per i materiali recuperati per i quali si chiede l'End of Waste, il Proponente dovrà dimostrare il rispetto delle condizioni di cui all'art. 184-ter del D. Lgs. n. 152/2006 alternativamente in uno dei due modi seguenti:
  - qualora per la specifica tipologia di rifiuto siano stati adottati criteri comunitari o con decreto ministeriale (comma 2 dell'art. 184-ter), dovrà dimostrare che l'impianto è adeguato alle disposizioni regolamentari esistenti;
  - in mancanza di criteri specifici dettati da regolamenti comunitari o decreti ministeriali (comma 3 dell'art. 184-ter) dovrà presentare istanza di autorizzazione "caso per caso" con le modalità di una comunicazione di modifica sostanziale dell'autorizzazione, che sarà eventualmente rilasciata previo parere obbligatorio e vincolante dell'ARPA Puglia.

Il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., sul sito web della Provincia di Brindisi; verrà notificato alla Società e, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti consequenziali di competenza previsti dall'art. 21 della L.R. 11/2001 e s.m.i., ai seguenti soggetti:

- ARPA Puglia – D.to di Brindisi;
- Comune di Brindisi;
- Dipartimento di Prevenzione ASL di Brindisi;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Brindisi;
- Consorzio ASI Brindisi;
- Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione generale valutazioni ambientali (VA), Divisione II - Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale e Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI), Divisione VII - Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale;

Le dichiarazioni rese dal proponente e dai tecnici di fiducia incaricati costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione del presente atto, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dello stesso provvedimento, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla riservatezza dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. e al GDPR n. 679/2016.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro sessanta (60) giorni, ricorso al TAR competente o, entro centoventi (120) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Pasquale Epifani  
*Documento Firmato digitalmente*

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Lorenzo Silla  
*Firma autografa, sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993*

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Pasquale Epifani  
*Documento Firmato digitalmente*

*Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi digitali dell'Ente, ai sensi della normativa vigente.*